



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Documento di seduta*

---

**A7-0249/2011**

27.6.2011

# RELAZIONE

sulla 27a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2009)  
(2011/2027(INI))

Commissione giuridica

Relatore: Eva Lichtenberger

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	3
MOTIVAZIONE.....	11
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI.....	12
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI.....	15
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	19

## PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

### sulla 27a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2009) (2011/2027(INI))

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"<sup>1</sup>,
  - vista la 27a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2009) (COM(2010)0538),
  - visti i documenti di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(2010)1143) e (SEC(2010)1144),
  - vista la relazione della Commissione intitolata "EU Pilot Evaluation Report" (relazione di valutazione sull'iniziativa "EU Pilot") (COM(2010)0070),
  - vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE (SEC(2010)1371),
  - vista la comunicazione della Commissione del 5 settembre 2007 intitolata "Un'Europa dei risultati – Applicazione del diritto comunitario" (COM(2007)0502),
  - vista la comunicazione della Commissione del 20 marzo 2002 relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM(2002)0141),
  - vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla 26a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2008)<sup>2</sup>,
  - vista la risposta della Commissione alla sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla 26a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2008),
  - visto l'articolo 119, paragrafo 1, del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per le petizioni (A7-0249/2011),
- A. considerando che il trattato di Lisbona è entrato in vigore il 1° dicembre 2009 e ha introdotto una serie di nuove basi giuridiche volte a semplificare l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione europea,
- B. considerando che, ai sensi dell'articolo 298 del TFUE, nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione si basano su un'amministrazione

---

<sup>1</sup> GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

<sup>2</sup> Testi approvati, P7\_TA(2010)0437.

europea aperta, efficace ed indipendente,

1. ritiene che l'articolo 17 del trattato sull'Unione europea definisca il ruolo fondamentale di "custode dei trattati" della Commissione; in tale contesto, il potere e il dovere della Commissione di avviare una procedura d'infrazione contro uno Stato membro che non abbia rispettato un obbligo previsto dai trattati, inclusi gli obblighi relativi ai diritti fondamentali dei cittadini, è una pietra miliare dell'ordine giuridico dell'UE e come tale è coerente con il concetto di un'Unione fondata sullo Stato di diritto;
2. sottolinea l'importanza fondamentale dello Stato di diritto come condizione non solo di legittimità di tutte le forme di governance e di vera democrazia in cui le azioni concrete si conformano a norme generali stabilite, ma anche di prevedibilità e pertinenza obiettiva delle decisioni, e come garanzia che i cittadini possano godere pienamente ed effettivamente di diritti previsti per legge;
3. rileva che la ventisettesima relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE evidenzia che, nonostante il numero di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione sia sceso, alla fine del 2009 la Commissione si è trovata a trattare quasi 2 900 casi tra denunce e infrazioni, e in più della metà dei casi gli Stati membri accusavano ancora ritardi nel recepire le direttive, situazione ben lungi dall'essere soddisfacente, la cui responsabilità va addebitata per la maggior parte agli Stati membri;
4. rileva che la procedura di infrazione consiste di due fasi: la fase amministrativa (indagine) e la fase contenziosa dinanzi alla Corte di giustizia; reputa che il ruolo dei cittadini in quanto denunciatori sia fondamentale nella fase amministrativa, quando si tratta di garantire, sul terreno, il rispetto del diritto dell'Unione, cosa che la Commissione ha nuovamente riconosciuto nella succitata comunicazione del 20 marzo 2002; ritiene quindi di fondamentale importanza garantire la trasparenza, la correttezza e l'affidabilità delle procedure che consentono ai cittadini di individuare le violazioni del diritto dell'Unione e di richiamare l'attenzione della Commissione su tali disfunzioni;
5. osserva che attraverso il progetto "EU Pilot" la Commissione si pone l'obiettivo di "un maggiore impegno e una più stretta collaborazione e relazione di partenariato fra la Commissione e gli Stati membri"<sup>1</sup> e studia, in stretta cooperazione con le amministrazioni nazionali, il modo di affrontare la questione dell'applicazione del diritto dell'UE; ritiene che detta iniziativa risponda parzialmente alla nuova necessità di cooperazione fra tutte le istituzioni dell'Unione europea a seguito dell'adozione del trattato di Lisbona, ma sollecita la Commissione a garantire che i cittadini siano sempre inclusi quando si tratti di esaminare il rispetto del diritto UE;

---

<sup>1</sup> Relazione di valutazione del progetto "EU Pilot", pag. 2.

6. osserva che, da un lato, i cittadini sono rappresentati come aventi un ruolo essenziale nel garantire il rispetto del diritto dell'Unione europea sul terreno<sup>1</sup>, mentre, dall'altro lato – nel quadro del progetto “EU Pilot” – essi rischiano di essere ancora più esclusi da qualunque procedura successiva; ritiene che questo risultato debba essere evitato trattando il progetto Pilot come un tipo di mediazione alternativa in cui i cittadini sono pienamente coinvolti e integrati quali denunzianti iniziali; ritiene che ciò rifletterebbe meglio gli obiettivi del trattato secondo cui le decisioni vanno prese "nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini" (articolo 1 del TUE), "le istituzioni dell'Unione ... operano nel modo più trasparente possibile" (articolo 15 del TFUE) e "l'Unione, in tutte le sue attività, rispetta il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni" (articolo 9 del TUE);
7. sottolinea il numero di petizioni cui non è possibile dare soluzione in base al diritto derivato dell'UE o a norme del trattato direttamente applicabili, ma che evidenziano tuttavia violazioni dei principi richiesti per l'adesione all'UE che corrispondono ai valori sanciti all'articolo 2 del trattato UE, tenendo presente che l'articolo 7 del trattato UE disciplina le procedure volte a far rispettare tali valori;
8. rileva che il potere discrezionale che i trattati conferiscono alla Commissione nella gestione delle procedure di infrazione deve rispettare lo Stato di diritto, i requisiti della trasparenza e dell'apertura e il principio di proporzionalità e non deve mai mettere a repentaglio l'obiettivo primo di tale potere, che è quello di garantire la tempestiva e corretta applicazione del diritto dell'Unione; ribadisce che "il potere discrezionale assoluto abbinato a un'assoluta mancanza di trasparenza è sostanzialmente contrario al principio della preminenza del diritto"<sup>2</sup>;
9. invita la Commissione ad aumentare la trasparenza nelle procedure di infrazione e ad informare i cittadini il più presto possibile e in modo adeguato sul seguito dato alle loro richieste; invita la Commissione a proporre un tempo limite di riferimento entro il quale gli Stati membri devono conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia;
10. osserva che, per rendere operativo il progetto “EU Pilot”, la Commissione ha creato una banca dati confidenziale on-line per la comunicazione tra i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri; ribadisce la mancanza di trasparenza, nel progetto "EU Pilot", nei confronti dei denunciati e la richiesta del Parlamento di poter accedere alla banca dati in cui sono raccolte tutte le denunce, per consentirgli di svolgere il proprio compito di controllo del ruolo della Commissione di custode dei trattati;
11. si felicita dell'impegno della Commissione, ma ritiene che maggiori sforzi siano necessari da parte di tutti gli interessati - Stati membri, Commissione, Consiglio e Parlamento - affinché l'Unione e il suo mercato interno diventino una realtà concreta per i cittadini, le loro organizzazioni e le imprese;

---

<sup>1</sup> Cfr. la suddetta comunicazione della Commissione del 20 marzo 2002, pag. 5: “la Commissione ha più volte riconosciuto il ruolo essenziale che gli autori di denunce svolgono nel permettere di individuare le violazioni del diritto comunitario”.

<sup>2</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2010 sulla 26a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2008) (P7\_TA(2010)0437).

12. ritiene che l'iniziativa "UE Pilot" potrebbe apportare un importante contributo alla soluzione dei problemi incontrati dai singoli e dalle imprese nel mercato unico e invita la Commissione a estendere la copertura dell'iniziativa "UE Pilot" da 24 ai 27 Stati membri;
13. accoglie con favore l'enfasi della Commissione sulla necessità di migliorare la prevenzione delle infrazioni utilizzando tutti gli strumenti esistenti e garantendo risorse adeguate;
14. sottolinea che, per preservare la coerenza nell'applicazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri e garantire il ruolo della Corte di giustizia al riguardo, sarebbe necessario che la Commissione analizzasse attentamente e, se del caso, avviasse procedure di infrazione qualora una petizione o una denuncia sia presentata contro un rifiuto da parte di un tribunale nazionale di richiedere una pronuncia pregiudiziale, pur essendovi tenuto in virtù dei trattati e dell'acquis;
15. si compiace della riduzione dei tempi di esame delle presunte infrazioni, grazie all'impiego del metodo del progetto pilota, ma ritiene che occorra un chiarimento e maggiori informazioni dalla Commissione perché il PE sia messo in grado di valutare il successo di tale metodo dal punto di vista dell'ottemperanza effettiva da parte degli Stati membri;
16. fa osservare che la risposta della Commissione alla sua risoluzione del 25 novembre 2010 fa riferimento solo a cause della Corte<sup>1</sup>, il che conferma la necessità che la Commissione garantisca un trattamento confidenziale dei documenti che si riferiscono alla procedura di infrazione e alle indagini effettuate prima della procedura; rammenta alla Commissione che in queste cause la Corte di giustizia non ha mai negato che un interesse pubblico prevalente può ben giustificare l'accesso ai documenti; rileva altresì che il Mediatore ha dimostrato un approccio positivo nei confronti della pubblicazione di documenti relativi alle procedure di infrazione<sup>2</sup>;
17. ritiene sia possibile fornire un migliore accesso all'informazione sui dossier relativi alle infrazioni senza compromettere la finalità dell'indagine, e che un interesse pubblico superiore possa giustificare l'accesso a questi dossier, specialmente nei casi in cui sono in causa la salute umana e danni irreversibili all'ambiente; si compiacerebbe inoltre di un'agevolazione dell'accesso alle informazioni già disponibili a livello del pubblico per quanto attiene ai dossier relativi alle infrazioni;
18. invita pertanto ancora una volta la Commissione a proporre un codice procedurale, sotto forma di un regolamento fondato sulla nuova base giuridica fornita dall'articolo 298 del TFUE, che stabilisca i vari aspetti della procedura d'infrazione, comprese le notifiche, le

---

<sup>1</sup> Sentenze del Tribunale nella causa T-105/95 *WWF UK c. Commissione* [1997] RACC II-313 e nella causa T191/99 *Petrie e altri c. Commissione* [2001] II-3677 e sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 2010 nelle cause comuni C-514/07 P, C-528/07 P e C-532/07 P *Regno di Svezia c. Association de la presse internationale e Commissione europea, Association de la presse internationale ASBL c. Commissione europea e Commissione europea c. Association de la presse internationale*, non ancora registrata nella RCE.

<sup>2</sup> Cfr. <http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/10096/html.bookmark>.

scadenze, il diritto di audizione, l'obbligo di motivazione, il diritto dei singoli di avere accesso al proprio fascicolo, al fine di far rispettare i diritti dei cittadini e garantire la trasparenza;

19. rileva che varie petizioni fanno riferimento a conflitti di interesse tra i decisori e sostiene con forza l'adozione di un regolamento sulle procedure amministrative dell'UE che comprenda principi generali in merito alle procedure d'infrazione;
20. prende atto in tale contesto della risposta della Commissione alla richiesta del Parlamento di un codice procedurale, risposta in cui formula dubbi circa la possibilità di adottare un regolamento futuro basato sull'articolo 298 del TFUE, facendo riferimento al potere discrezionale conferito ai servizi della Commissione dai trattati, "per gestire le procedure d'infrazione e le relative misure onde assicurare la corretta applicazione del diritto dell'Unione europea"; è convinto che detto codice procedurale non limiterebbe in alcun modo il potere discrezionale della Commissione, ma garantirebbe esclusivamente che, nell'esercizio dei propri poteri, la Commissione rispetti il principio di "un'amministrazione europea aperta, efficace e indipendente", ai sensi dell'articolo 298 del TFUE e dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
21. si compiace della decisione della commissione giuridica di includere la petizione 1028/2009, che chiede l'adozione di norme vincolanti per le procedure d'infrazione, nei lavori del gruppo di lavoro che ha istituito in base all'articolo 298 del TFUE;
22. rammenta alla Commissione che la succitata comunicazione del 20 marzo 2002 sulle relazioni con il denunciante in materia di violazioni del diritto dell'UE contiene le fasi procedurali che la Commissione reputa accettabili per la gestione della propria discrezionalità e che pertanto non dovrebbero esserci ostacoli a basare un regolamento su tale strumento; prende atto dell'intenzione della Commissione di rivedere tale comunicazione; esorta la Commissione a non fare uso di strumenti normativi non vincolanti nel quadro della procedura di infrazione, bensì a proporre un regolamento che consenta al Parlamento di essere pienamente coinvolto in qualità di colegislatore in tale essenziale dimensione dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea;
23. rileva in particolare che la Commissione prevede di riesaminare la propria politica generale in materia di registrazione delle denunce e relazioni con i denunciati alla luce dell'esperienza acquisita con i nuovi metodi in corso di valutazione; è preoccupato per il fatto che la Commissione rinunci a ricorrere a quello strumento essenziale che è la procedura d'infrazione per assicurarsi che gli Stati membri applichino il diritto dell'Unione in modo tempestivo e corretto; sottolinea che si tratta di un dovere imposto alla Commissione dai trattati, cui non è possibile rinunciare unilateralmente; sollecita la Commissione a dimostrare, mediante dati coerenti, il successo dichiarato dei "nuovi metodi", con dati dettagliati pre e post "EU Pilot" e a includere nel nuovo regolamento i principi e le condizioni che disciplinano la registrazione delle denunce e i diritti del denunciante;
24. accoglie con favore il nuovo elemento contenuto nell'articolo 260 del TFUE che consente alla Commissione di chiedere alla Corte di giustizia di imporre sanzioni pecuniarie a uno Stato membro per il ritardo di recepimento di una direttiva qualora sia stata presentata una causa alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 258 del TFUE; esorta la Commissione a

fornire informazioni sull'uso di questo nuovo potere discrezionale, al fine di garantire una maggiore trasparenza;

25. attribuisce la massima importanza al fatto che la Commissione utilizzi questa possibilità e tutti gli altri mezzi a sua disposizione per assicurarsi che gli Stati membri recepiscano la legislazione dell'Unione in modo tempestivo e corretto, in particolare nel settore dell'ambiente;
26. sottolinea che il recepimento tempestivo delle direttive dell'Unione europea è essenziale per il corretto funzionamento del mercato unico a vantaggio dei consumatori e delle imprese dell'Unione; accoglie con favore i progressi compiuti per raggiungere tale obiettivo, ma resta preoccupato per l'elevato numero di procedure di infrazione avviate a seguito del recepimento tardivo di direttive;
27. sostiene le iniziative adottate dagli Stati membri volte a ottimizzare il recepimento delle direttive sul mercato unico, compresi incentivi adeguati per i servizi competenti e la creazione di sistemi di allerta all'avvicinarsi del termine del recepimento;
28. invita la Commissione a continuare a promuovere le "migliori pratiche" in materia di recepimento della legislazione sul mercato unico, basandosi sulla sua raccomandazione del 29 giugno 2009 sulle misure per migliorare il funzionamento del mercato unico<sup>1</sup>;
29. osserva che gli organi giudiziari nazionali svolgono un ruolo essenziale nell'applicazione del diritto dell'Unione europea e sostiene pienamente gli sforzi dell'UE volti a migliorare e a coordinare la formazione in materia giudiziaria per i giudici nazionali, i professionisti del diritto, i funzionari e gli impiegati statali delle amministrazioni nazionali;
30. sottolinea che, sebbene la Commissione rilevi giustamente che l'azione contro infrazioni al diritto dell'UE spetta principalmente ai sistemi giurisdizionali degli Stati membri, spesso i cittadini affrontano notevoli difficoltà derivanti dalle procedure giurisdizionali nazionali, che possono risultare costose o prolungarsi eccessivamente; ritiene pertanto utile dar seguito alle indicazioni contenute nel programma di Stoccolma;
31. si felicita dell'uso più frequente delle missioni d'informazione da parte della Commissione per indagare in situ sulle infrazioni e ritiene opportuno coordinarle e sviluppare sinergie con le missioni del PE, specialmente della commissione per le petizioni, nel rispetto dell'indipendenza di ciascuna istituzione;
32. rileva che la possibilità di cittadini, imprese o attori della società civile di adire indipendentemente e separatamente le istanze amministrative di ricorso o le giurisdizioni degli Stati membri, in merito all'applicazione del diritto dell'Unione, non impedisce alla Commissione di avviare una procedura di infrazione;
33. deplora che numerose procedure di infrazione richiedano molto tempo prima di essere concluse o portate dinanzi alla Corte di giustizia; invita gli Stati membri e la Commissione a intensificare i loro sforzi per risolvere le procedure di infrazione e chiede alla Commissione di attribuire la priorità a infrazioni in ambiti diversi, in modo più

---

<sup>1</sup> GU L 176 del 7.7.2009, pag. 17.

sistematico e trasparente;

34. è preoccupato per l'elevato numero di infrazioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di servizi e appalti pubblici; è del parere che ulteriori chiarimenti del quadro giuridico in questi campi sarebbero utili per aiutare le autorità nazionali nel processo di attuazione;
35. accoglie con favore la creazione di una banca dati pubblica della legislazione e la giurisprudenza nell'ambito delle pratiche commerciali sleali; è del parere che iniziative di questo genere dovrebbero essere prese in considerazione in altri ambiti;
36. rammenta l'importanza di SOLVIT per aiutare i consumatori e le imprese dell'Unione a sfruttare i propri diritti nel mercato unico; si compiace dei progressi compiuti per migliorare il funzionamento di SOLVIT e invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzarlo ulteriormente;
37. ritiene importante informare meglio e in modo pratico i cittadini dell'UE sui loro diritti nel mercato unico; sostiene l'ulteriore sviluppo del portale La tua Europa;
38. sottolinea che i procedimenti giudiziari sono costosi, richiedono tempo, sia per i singoli che per le imprese, e rappresentano un onere significativo per l'UE e per i tribunali nazionali che sono già sovraccarichi; sottolinea l'importanza di misure preventive e di adeguati meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, al fine di ridurre tale onere;
39. rileva che lo strumento delle petizioni continua ad essere utilizzato da cittadini, organizzazioni della società civile e imprese, principalmente allo scopo di riferire e denunciare l'inosservanza delle norme UE da parte delle autorità degli Stati membri a diversi livelli, e che le principali questioni sollevate sono relative all'ambiente e al mercato interno, con la libera circolazione, i diritti fondamentali e la cittadinanza in posizione preminente;
40. rileva che molte petizioni fanno riferimento alla Carta dei diritti fondamentali, anche quando essa non è applicabile agli atti degli Stati membri, mentre altre invocano i valori su cui si fonda l'Unione europea; è preoccupato per il fatto che i cittadini si sentono ingannati sul reale ambito di applicazione della Carta e ritiene estremamente importante che si discuta del perimetro di applicabilità e dell'applicazione della Carta dei diritti fondamentali; sottolinea che il principio di sussidiarietà, che è un pilastro fondamentale dell'Unione, va spiegato adeguatamente per far sì che i cittadini non siano confusi sull'applicabilità della Carta;
41. si compiace della sezione specifica sulle petizioni nella ventisettesima relazione annuale, sollecitata dal Parlamento, in cui la Commissione fornisce una ripartizione delle nuove petizioni ricevute e afferma che "sebbene la maggior parte delle petizioni non riguardi procedure di infrazione, esse forniscono al Parlamento e alla Commissione informazioni utili sulle preoccupazioni dei cittadini";
42. chiede che il Consiglio, in conformità con le sue stesse dichiarazioni di cui al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", esiga dagli Stati membri l'elaborazione

e la pubblicazione delle tabelle che illustrano la correlazione fra le direttive e le misure nazionali di recepimento; rileva che dette tabelle sono essenziali per consentire alla Commissione di monitorare efficacemente le misure di applicazione in tutti gli Stati membri;

43. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, al Mediatore europeo e ai parlamenti degli Stati membri.

## MOTIVAZIONE

La presente relazione valuta il controllo, effettuato dalla Commissione, dell'applicazione del diritto dell'Unione europea nel 2009. Si concentra sul ruolo fondamentale della Commissione in quanto "custode dei trattati" e sul suo potere e dovere di avviare una procedura di infrazione contro uno Stato membro che non abbia ottemperato a un obbligo previsto dal trattato. Vi si ribadisce che la procedura di infrazione consiste di due fasi: la fase amministrativa (indagine) e la fase precontenziosa dinanzi alla Corte di giustizia. Nella fase amministrativa, il ruolo dei cittadini (denuncianti) nel garantire sul terreno la conformità con il diritto dell'Unione è di fondamentale importanza. Avvicinare l'Europa ai suoi cittadini e adottare tecniche di buon governo sono approcci strettamente collegati. Una delle aree di interazione diretta fra l'"Europa" e i suoi cittadini è proprio la fase amministrativa dell'articolo 258 del TFUE, in cui i cittadini si rivolgono alla Commissione e al Parlamento per far valere i propri diritti europei. È perciò di vitale importanza che i denunciati siano trattati secondo i principi della buona amministrazione<sup>1</sup>. La relazione invita la Commissione a proporre un "codice procedurale", nella forma di un regolamento ai sensi della nuova base giuridica fornita dall'articolo 298 del TFUE, per rafforzare il rispetto dei diritti dei cittadini e garantire la trasparenza. Il "codice procedurale" non limiterà in alcun modo il potere discrezionale della Commissione, ma si limiterà a garantire che, nell'esercizio dei suoi poteri, la Commissione rispetti i principi di "un'amministrazione aperta, efficace e indipendente", ai sensi dell'articolo 298 del TFUE e dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

---

<sup>1</sup> Cfr. Melanie Smith, "Enforcement, monitoring, verification, outsourcing: the decline of the infringement process" (2008) 33 *European Law Review* 7777.

26.5.2011

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI**

destinato alla commissione giuridica

ventisettesima relazione annuale sul controllo dell'applicazione della normativa dell'UE  
(2009)  
(2011/2027(INI))

Relatore per parere: Cristian Silviu Buşoi

### **SUGGERIMENTI**

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che il recepimento tempestivo delle direttive dell'Unione europea è essenziale per il buon funzionamento del mercato unico e a vantaggio dei consumatori e delle imprese dell'Unione; accoglie con favore i progressi compiuti per raggiungere tale obiettivo, ma resta preoccupato per l'elevato numero di procedure di infrazione avviate a seguito del recepimento tardivo di direttive;
2. invita la Commissione ad avvalersi appieno delle modifiche introdotte dall'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE, al fine di incoraggiare gli Stati membri a recepire le direttive nei termini fissati dal legislatore e ad assicurare che la legislazione dell'Unione sia veramente efficace; esorta la Commissione a fornire informazioni sull'uso di questo nuovo potere discrezionale, al fine di garantire una maggiore trasparenza;
3. deplora il fatto che numerose procedure di infrazione richiedano molto tempo prima di essere concluse o portate dinanzi alla Corte di giustizia; invita gli Stati membri e la Commissione a intensificare gli sforzi per risolvere le procedure di infrazione;
4. chiede alla Commissione di attribuire la priorità a infrazioni in ambiti diversi, in modo più sistematico e trasparente;

5. invita la Commissione ad aumentare la trasparenza nelle procedure di infrazione e ad informare i cittadini il più presto possibile e in modo adeguato sul seguito dato alle loro richieste; invita la Commissione a proporre un tempo limite di riferimento entro il quale gli Stati membri devono conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia;
6. è preoccupato per l'elevato numero di infrazioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di servizi e appalti pubblici; è del parere che ulteriori chiarimenti del quadro giuridico in questi campi sarebbero utili per aiutare le autorità nazionali nel processo di attuazione;
7. accoglie con favore la creazione di una banca dati pubblica della legislazione e la giurisprudenza nell'ambito delle pratiche commerciali sleali; è del parere che iniziative di questo genere dovrebbero essere prese in considerazione in altri ambiti;
8. sostiene le iniziative adottate dagli Stati membri e volte a ottimizzare il recepimento delle direttive sul mercato unico, compresi incentivi adeguati per i servizi competenti e la creazione di sistemi di allerta quando si avvicina il termine del recepimento;
9. invita la Commissione a continuare a promuovere le pratiche migliori in materia di recepimento della legislazione sul mercato unico, basandosi sulla sua raccomandazione del 29 giugno 2009 sulle misure per migliorare il funzionamento del mercato unico<sup>1</sup>;
10. reputa che gli Stati membri dovrebbero fornire tavole di concordanza per tutte le direttive sul mercato unico e metterle a disposizione dei cittadini;
11. ritiene che l'iniziativa "UE Pilot" apporti un importante contributo alla soluzione dei problemi incontrati dagli individui e dalle imprese nel mercato unico; invita la Commissione e gli Stati membri a estendere la copertura dell'iniziativa "UE Pilot" da 24 ai 27 Stati membri;
12. rammenta l'importanza di SOLVIT per aiutare i consumatori e le imprese dell'Unione a godere dei propri diritti nel mercato unico; si compiace dei progressi compiuti per migliorare il funzionamento di SOLVIT e invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzarlo ulteriormente;
13. sottolinea che i procedimenti giudiziari sono costosi, richiedono tempo, sia per gli individui che per le imprese, e rappresentano un onere significativo per l'UE e per i tribunali nazionali che sono già sovraccarichi; sottolinea l'importanza di misure preventive e di adeguati meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, per ridurre tale onere;
14. ritiene sia importante informare meglio e in modo pratico i cittadini dell'UE sui loro diritti nel mercato unico; sostiene l'ulteriore sviluppo del portale La tua Europa.

---

<sup>1</sup> GU L 176 del 7.7.2009, pag. 17.

## ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

<b>Approvazione</b>	25.5.2011
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 34 -: 0 0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Adam Bielan, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Sandra Kalniete, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Tiziano Motti, Gianni Pittella, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Laurence J.A.J.
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Regina Bastos, Cornelis de Jong, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Pier Antonio Panzeri, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

25.5.2011

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI**

destinato alla commissione giuridica

sulla ventisettesima relazione annuale sul controllo dell'applicazione della normativa dell'UE  
(2009)  
(2011/2027(INI))

Relatore: Margrete Auken

### **SUGGERIMENTI**

La commissione per le petizioni invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea l'importanza fondamentale dello Stato di diritto come condizione non solo di legittimità di tutte le forme di governance e di vera democrazia in cui le azioni concrete si conformano a norme generali stabilite, ma anche di prevedibilità e pertinenza obiettiva delle decisioni, e come garanzia che i cittadini possano godere pienamente ed effettivamente di diritti previsti per legge;
2. rileva che lo strumento delle petizioni continua ad essere utilizzato da cittadini, organizzazioni della società civile e imprese, principalmente allo scopo di riferire e denunciare l'inosservanza delle norme dell'UE da parte delle autorità degli Stati membri a diversi livelli, e che le principali questioni sollevate sono relative all'ambiente e al mercato interno, con la libera circolazione, i diritti fondamentali e la cittadinanza in posizione preminente;
3. rileva che molte petizioni fanno riferimento alla Carta dei diritti fondamentali, anche quando essa non è applicabile agli atti degli Stati membri, mentre altre invocano i valori su cui si fonda l'Unione europea; è preoccupato per il fatto che i cittadini si sentano ingannati sul reale ambito di applicazione della Carta e ritiene estremamente importante che si discuta del perimetro di applicabilità e dell'applicazione della Carta dei diritti fondamentali; sottolinea che il principio di sussidiarietà, che è un pilastro fondamentale dell'Unione, va spiegato adeguatamente per far sì che i cittadini non si confondano sull'applicabilità della Carta;

4. sottolinea che, nonostante il fatto che la Commissione rilevi giustamente che l'azione contro infrazioni al diritto dell'UE spetta principalmente ai sistemi giurisdizionali degli Stati membri, spesso i cittadini affrontano notevoli difficoltà derivanti dalle procedure giurisdizionali nazionali, che possono risultare costose o prolungarsi eccessivamente; ritiene pertanto utile dar seguito alle indicazioni contenute nel programma di Stoccolma;
5. rileva che la ventisettesima relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'UE (2009) (COM(2010)0538) evidenzia che, nonostante il numero di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione sia sceso, alla fine del 2009 la Commissione si è trovata a trattare quasi 2 900 casi tra denunce e infrazioni, e in più della metà dei casi gli Stati membri accusavano ancora ritardi nel recepire le direttive, situazione bel lungi dall'essere soddisfacente, la cui responsabilità va addebitata per la maggior parte agli Stati membri;
6. si compiace della sezione specifica sulle petizioni nella ventisettesima relazione annuale, sollecitata dal Parlamento, in cui la Commissione fornisce una ripartizione delle nuove petizioni ricevute e afferma che "sebbene la maggior parte delle petizioni non riguardi procedure di infrazione, esse forniscono al Parlamento e alla Commissione informazioni utili sulle preoccupazioni dei cittadini";
7. accoglie con favore l'enfasi della Commissione sulla necessità di migliorare la prevenzione delle infrazioni utilizzando tutti gli strumenti esistenti e garantendo risorse adeguate;
8. si felicita dell'impegno della Commissione, ma ritiene che maggiori sforzi siano necessari da parte di tutti gli interessati - Stati membri, Commissione, Consiglio e Parlamento - affinché l'Unione e il suo mercato interno diventino una realtà concreta per i cittadini, le loro organizzazioni e le imprese;
9. sottolinea che per preservare la coerenza nell'applicazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri e garantire il ruolo della Corte di giustizia al riguardo sarebbe necessario che la Commissione analizzasse attentamente e, se del caso, avviasse procedure di infrazione qualora una petizione o una denuncia sia presentata contro un rifiuto da parte di un tribunale nazionale di richiedere una pronuncia pregiudiziale, pur essendovi tenuto in virtù dei trattati e dell'acquis;
10. si compiace della decisione della commissione giuridica di includere la petizione 1028/2009, che chiede l'adozione di norme vincolanti per le procedure d'infrazione, nei lavori del gruppo di lavoro che ha istituito in base all'articolo 298 del TFUE;
11. rileva che molte petizioni fanno riferimento a conflitti di interesse tra i decisori e sostiene con forza l'adozione di un regolamento sulle procedure amministrative dell'UE che comprenda principi generali in merito alle procedure d'infrazione;
12. sottolinea il numero di petizioni cui non è possibile dare soluzione in base al diritto derivato dell'UE o a norme del trattato direttamente applicabili, ma che evidenziano tuttavia violazioni dei principi richiesti per l'adesione all'UE che corrispondono ai valori sanciti all'articolo 2 del trattato UE, tenendo presente che l'articolo 7 del trattato UE disciplina le procedure volte a far rispettare tali valori;

13. si compiace della riduzione dei tempi di esame delle presunte infrazioni, grazie all'impiego del metodo del progetto pilota, ma ritiene che occorra un chiarimento e maggiori informazioni dalla Commissione perché il PE sia messo in grado di valutare il successo di tale metodo dal punto di vista dell'ottemperanza effettiva da parte degli Stati membri;
14. ritiene sia possibile fornire un migliore accesso all'informazione sui dossier relativi alle infrazioni senza compromettere la finalità dell'indagine, e che un interesse pubblico superiore possa giustificare l'accesso ai suddetti dossier, specialmente nei casi in cui sono in causa la salute umana e danni irreversibili all'ambiente; accoglierebbe altresì favorevolmente l'agevolazione dell'accesso alle informazioni già disponibili a livello del pubblico per quanto attiene ai dossier relativi alle infrazioni;
15. si felicita dell'uso più frequente delle missioni d'informazione da parte della Commissione per indagare in situ sulle infrazioni e ritiene opportuno coordinarle e sviluppare sinergie con le missioni del PE, specialmente della commissione per le petizioni, nel rispetto dell'indipendenza di ciascuna istituzione.

## ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

<b>Approvazione</b>	24.5.2011
<b>Esito della votazione finale</b>	+ :            22 - :            0 0 :            0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Margrete Auken, Elena Băsescu, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Giles Chichester, Roger Helmer, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Miguel Angel Martínez Martínez, Erminia Mazzoni, Willy Meyer, Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli, Nikolaos Salavrakos, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, Rainer Wieland, Tatjana Ždanoka
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Cristian Dan Preda
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	María Muñoz De Urquiza, Antolín Sánchez Presedo

## ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

<b>Approvazione</b>	21.6.2011
<b>Esito della votazione finale</b>	+ :            21 - :            0 0 :            0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Piotr Borys, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Jörg Leichtfried, María Muñiz De Urquiza